



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 3.50

Lingua del procedimento

1. Le parti della controversia concordano la lingua da utilizzare nel procedimento. 2. Se le parti della controversia non hanno raggiunto un accordo a norma del paragrafo 1 entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 7, il tribunale stabilisce la lingua da utilizzare nel procedimento. Il tribunale decide previa consultazione delle parti della controversia al fine di garantire l'efficienza economica del procedimento e di provvedere affinché la determinazione non comporti oneri inutili per le risorse delle parti della controversia e del tribunale¹. _____ 1 Nel valutare l'efficacia economica del procedimento, il tribunale dovrebbe tenere conto delle spese sostenute dalle parti della controversia e dal tribunale nell'esame della giurisprudenza e della dottrina suscettibili di essere invocate dalle parti della controversia.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-3.50>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it